



COMUNE DI LANGHIRANO

PROVINCIA DI PARMA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. ATTO 10

SEDUTA DEL 27/04/2023 ORE 20:33

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

**ADUNANZA DI Prima
SEDUTA pubblica ordinaria**

L'anno DUEMILAVENTITRE il giorno VENTISETTE del mese di APRILE alle ore 20:33 nella Sala delle adunanze Consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vengono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Consigliere	Pres	Ass	Consigliere	Pres	Ass
BRICOLI GIORDANO	X		VERDURI MARTINA	X	
MONICA ANTHONY	X		BRINDANI ALESSANDRA	X	
DI MARTINO FEDERICA	X		SICURI ENRICO	X	
GRECI DANIELE	X		FURLOTTI LUCA	X	
CONTI DANIELA	X		PIOVANI PAOLO	X	
GARDONI GIORGIA	X		BONATI DANIELE	X	
CANETTI LUCA	X				

Partecipa il Vice Segretario Salvatore Raciti che provvede alla redazione del presente Verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Bricoli Giordano assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Nomina scrutatori i Consiglieri: /



COMUNE DI LANGHIRANO

PROVINCIA DI PARMA

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

Si dà atto che per quanto riguarda il contenuto degli interventi si rimanda alla registrazione della seduta archiviata nella home page / Sezione "Registrazioni Sedute Consiglio comunale", del sito istituzionale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- con l'entrata in vigore della IUC viene fatta salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate per effetto del richiamo esplicito dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, ad opera del comma 702, art. 1, della Legge n. 147/2013;

DATO ATTO che il termine per approvare un regolamento ed eventuali modifiche con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*;

VISTI

- l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160 – (legge di stabilità per l'anno 2020) la quale all'art 1 comma 738 prevede che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);



COMUNE DI LANGHIRANO

PROVINCIA DI PARMA

DATO ATTO che il regime impositivo della TARI sostituisce, a decorrere dal 1 gennaio 2014, il regime impositivo, previsto dall'art. 14 del D.L. 201/11, convertito in legge 214/11, e dall'art. 5 del D.L. n° 102/13, convertito in legge 124/2013;

VISTO il regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti vigente in questo Comune, approvato con delibera di consiglio comunale n. 20 del 29.04.2020 e successivamente modificato con delibera C.C. N. 28 del 30.6.2021 in recepimento delle disposizioni di cui al D.LGS 116/2020;

RILEVATO che si rende necessaria l'approvazione delle modifiche al suddetto Regolamento a seguito della delibera 18.1.2022 n. 15/2022/R/rif/ARERA con la quale ha approvato il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) che impone il rispetto di una serie di obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti e del servizio di gestione delle tariffe e rapporti con l'utenza a decorrere dal 1 gennaio 2023 al fine di accrescere il livello della qualità del servizio relativo alla raccolta dei rifiuti e di armonizzare il servizio sul territorio nazionale, introducendo standard omogenei, con livelli minimi ed uniformi per le diverse gestioni effettuate sul territorio nazionale;

OSSERVATO PERTANTO che il TQRIF interviene su alcuni aspetti regolatori della TARI, quali:

- il termine per la presentazione della documentazione attestante la quantità di rifiuti avviati a riciclo e a recupero tramite soggetti esterni, nell'anno solare precedente ai fini della riduzione della quota variabile;
- il termine per la presentazione delle dichiarazioni di attivazione, variazione e/o cessazione della TARI;
- la possibilità di ulteriore rateizzazione delle somme indicate nell'avviso di pagamento TARI, una nuova procedura per l'erogazione dei rimborsi e ulteriori aspetti procedurali ed operativi che incidono sull'applicazione e determinazione del tributo TARI;

CONSIDERATO, dunque, che si rende necessario aggiornare il vigente Regolamento TARI al fine di armonizzare la disciplina procedurale degli adempimenti ai principi introdotti dalla Deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/Rif del 18 gennaio 2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 19/12/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025;

PRESO ATTO che la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevede, all'art. 1, comma 775, che, *“in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023”*.

PRESO ATTO ALTRESÌ che la Conferenza Stato città ed autonomie locali del 18 aprile 2023, ha approvato la proroga del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione dei Comuni dal 30 aprile al 31 maggio 2023, che verrà a breve formalizzata con apposito decreto del Ministro dell'Interno;



COMUNE DI LANGHIRANO

PROVINCIA DI PARMA

EVIDENZIATO che, alla luce delle precedenti considerazioni, l'intervento di aggiornamento dell'attuale testo regolamentare può concretizzarsi con le modifiche evidenziate nel testo allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che per quanto non espressamente regolamentato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Tari;

ESAMINATA l'allegata bozza di regolamento per l'applicazione della TARI contenente le modifiche di cui sopra;

VISTO l'intervento della Consigliera Di Martino, attinente all'art. 19, ultimo comma del Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) rubricato "Riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche" per il contenuto del quale si rimanda alla registrazione della seduta archiviata nella home page / Sezione "Registrazioni Sedute Consiglio comunale", del sito istituzionale;

VISTO che il Sindaco intende proporre un emendamento modificativo all'articolo oggetto di intervento, specificandone il contenuto così come segue:

Art. 19, ultimo comma	Art. 19, ultimo comma oggetto di proposta emendativa del Sindaco
"Le utenze non domestiche ubicate in zone periferiche con altitudine s.l.m oltre i 300 mt possono richiedere una riduzione del 30% ed oltre i 500 mt del 60% da applicare alla quota variabile della tariffa rifiuti".	"Le utenze non domestiche individuate nella categoria n.22 della tabella delle tariffe , ubicate in zone periferiche con altitudine s.l.m oltre i 300 mt possono richiedere una riduzione del 30% ed oltre i 500 mt del 60% da applicare alla quota variabile della tariffa rifiuti".

SENTITA sul punto la Ragioniera Generale la quale, prima della votazione dell'emendamento, attesta la regolarità tecnica-contabile dello stesso, anche alla luce del parere del Revisore già acquisito, in quanto trattasi di atto di specificazione avente contenuto strettamente giuridico e rimesso alla volontà dell'organo deliberante;

VOTATO quindi l'emendamento così come segue: VOTI unanimi favorevoli dei n.13 Consiglieri presenti e votanti;

RINENUTO pertanto di procedere all'approvazione definitiva della proposta così come emendata;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione:

- ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario, confermati anche alla luce dell'emendamento approvato;
- il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;



COMUNE DI LANGHIRANO

PROVINCIA DI PARMA

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere a modificare il regolamento TARI approvato con delibera di consiglio comunale n. 20 del 29.4.2020, e successivamente modificato con delibera C.C. N. 28 del 30.6.2021 in recepimento delle disposizioni di cui al D.LGS 116/2020 per le motivazioni sopra citate;

CON VOTI favorevoli n.12, contrari n.1 (Di Martino)

DELIBERA

1. DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. DI APPROVARE l'emendamento avente ad oggetto l'art. 19 ultimo comma del Regolamento nella nuova formulazione così come segue:

Art. 19, ultimo comma con emendamento approvato	“Le utenze non domestiche individuate nella categoria n.22 della tabella delle tariffe , ubicate in zone periferiche con altitudine s.l.m oltre i 300 mt possono richiedere una riduzione del 30% ed oltre i 500 mt del 60% da applicare alla quota variabile della tariffa rifiuti”.
---	--

3. DI APPROVARE le modifiche al regolamento per l'applicazione della TARI, nel testo con le evidenziazioni allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, così come emendato;
4. DI APPROVARE pertanto il testo coordinato del regolamento TARI con le predette modifiche;
5. DI PRENDERE ATTO che le suddette modifiche regolamentari avranno efficacia dal 01 gennaio 2023;
6. DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
7. DI PROVVEDERE agli adempimenti di cui al dlgs 33/2013, pubblicando nella sezione "disposizioni generali", sotto sezione "atti generali" del sito "amministrazione trasparente" dell'Ente, il regolamento approvato; nonché di quelli di pubblicazione all'albo pretorio on-line.

Letto, confermato e sottoscritto:

il Sindaco
Bricoli Giordano

il Vice Segretario
Salvatore Raciti



COMUNE DI LANGHIRANO
PROVINCIA DI PARMA
